

# Parere del comitato (articolo 64)



## **Parere 1/2018**

**relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente  
dell'Austria**

**riguardante**

**i trattamenti soggetti al requisito di valutazione d'impatto sulla protezione  
dei dati (articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione  
dei dati)**

**Adottato il 25 settembre 2018**

## Indice

1.	Sintesi dei fatti .....	5
2.	Valutazione .....	5
2.1	Ragionamento generale del comitato in merito all'elenco trasmesso.....	5
2.2	Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco.....	6
2.3	Analisi del progetto di elenco .....	6
	Natura indicativa dell'elenco .....	7
	Riferimento alle linee guida .....	7
	Dati biometrici .....	7
	Dati genetici .....	7
	Dati raccolti tramite terzi (articolo 19 regolamento generale sulla protezione dei dati) .	7
	Contitolarità del trattamento .....	8
	Trattamento con utilizzo di tecnologie nuove/innovative .....	8
3.	Conclusioni / raccomandazioni.....	8
4.	Osservazioni conclusive .....	9

## **Il comitato europeo per la protezione dei dati,**

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera a, paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 35, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) La funzione principale del comitato consiste nel garantire l'applicazione coerente del regolamento 2016/679 (in appresso "regolamento generale sulla protezione dei dati") in tutto lo Spazio economico europeo. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, al comitato è richiesto di emettere un parere ove un'autorità di controllo intenda adottare un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in base all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Lo scopo del presente parere è pertanto creare un approccio armonizzato riguardo al trattamento di tipo transfrontaliero ovvero che possa incidere sulla libera circolazione di dati o persone fisiche all'interno dell'Unione europea. Sebbene il regolamento generale sulla protezione dei dati non imponga un elenco unico, esso incoraggia la coerenza. Nei propri pareri il comitato mira a promuovere tale obiettivo chiedendo alle autorità di controllo di inserire alcune tipologie di trattamenti nei loro elenchi, di rimuovere taluni criteri che il comitato non ritiene rappresentino necessariamente un rischio elevato per gli interessati e di applicare determinati criteri in modo armonizzato.

2) Con riferimento all'articolo 35, paragrafi 4 e 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti sono tenute a redigere elenchi delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Le autorità di controllo competenti devono tuttavia applicare il meccanismo di coerenza se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

3) Sebbene i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti siano soggetti al meccanismo di coerenza, ciò non implica che tali elenchi debbano essere identici. Le

autorità di controllo competenti hanno un margine di discrezionalità rispetto al contesto nazionale o regionale e devono tenere conto della legislazione locale. Lo scopo della valutazione/del parere del comitato non è giungere a un elenco unico per l'UE, bensì evitare incoerenze significative che possano incidere sulla protezione equivalente degli interessati.

4) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatorio per il titolare del trattamento solo quando il trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". L'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati espone i casi che possono presentare un rischio elevato. L'elenco non è esaustivo. Il Gruppo di lavoro "Articolo 29", nelle linee guida in materia di valutazione di impatto<sup>1</sup> approvate dal comitato<sup>2</sup>, ha chiarito i criteri per identificare i trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Tali linee guida specificano che, nella maggior parte dei casi, un titolare del trattamento può considerare che un trattamento che soddisfi due criteri debba formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; tuttavia, in alcuni casi, un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno di questi criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

5) Gli elenchi presentati dalle autorità di controllo competenti perseguono lo stesso obiettivo di identificare i trattamenti che possono presentare un rischio elevato e i trattamenti che pertanto richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Per tale motivo, dovrebbero essere applicati i criteri elaborati nelle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" per valutare se i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti non incidano sull'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati.

6) Ventidue autorità di controllo competenti hanno sottoposto i loro progetti di elenco al comitato. Una valutazione globale di tali elenchi è in linea con l'obiettivo di un'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati, anche se accresce la complessità dell'analisi.

7) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che la presidenza e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione della presidenza, tale periodo può essere prorogato di sei settimane tenuto conto della complessità della questione,

---

<sup>1</sup> Gruppo di lavoro "Articolo 29", Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento 2016/679 (WP 248 rev. 01).

<sup>2</sup> Comitato, approvazione 1/2018.

## HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

### 1. Sintesi dei fatti

L'autorità di controllo competente austriaca ha presentato il proprio progetto di elenco al comitato. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 10 luglio 2018. Il termine per l'adozione del parere è stato prorogato al 25 settembre, vista la complessità della questione considerato che nello stesso tempo ventidue autorità di controllo competenti hanno presentato i progetti di elenco rendendo così necessaria una valutazione globale.

### 2. Valutazione

#### 2.1 Analisi generale del comitato in merito all'elenco trasmesso

Ogni elenco trasmesso al comitato è stato interpretato come ulteriore specifica dell'articolo 35, paragrafo 1, che in ogni caso prevale. Nessun elenco può, pertanto, essere esaustivo. Dato che l'elenco fornito dall'*Österreichische Datenschutzbehörde* (in appresso, "autorità di controllo austriaca") non lo afferma esplicitamente, il comitato richiede che tale spiegazione sia aggiunta al documento che contiene l'elenco.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento del generale sulla protezione dei dati, il comitato è del parere che, qualora sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione di impatto generale nel contesto dell'adozione della base giuridica, non si applica l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati, salvo che lo Stato membro lo ritenga necessario.

Inoltre, se il comitato richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per una certa categoria di trattamenti e una misura equivalente è già prevista dal diritto nazionale, l'autorità di controllo austriaca deve inserire un riferimento a tale misura.

Il presente parere non prende in esame trattamenti indicati dall'autorità di controllo austriaca che sono stati ritenuti estranei al campo di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia i trattamenti che non sono finalizzati né "all'offerta di beni o servizi a interessati" in più Stati membri, né al monitoraggio del comportamento degli interessati in vari Stati membri. Inoltre tali trattamenti non sono suscettibili di "incidere significativamente sulla libera circolazione di dati personali all'interno dell'Unione". Ciò vale in particolare nel caso di trattamenti correlati alla legislazione nazionale, soprattutto quando questa prevede l'obbligo di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Inoltre si è ritenuto che qualsiasi trattamento effettuato in ambiti connessi ad attività giudiziarie o di polizia fosse non

pertinente, in quanto non ricompreso nel campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il comitato ha riscontrato che alcune autorità di controllo hanno inserito nei propri elenchi determinate tipologie di trattamento che sono necessariamente di tipo locale. Dato che solo i trattamenti transfrontalieri e quelli che possono incidere sulla libera circolazione di dati personali e degli interessati sono coperti dall'articolo 35, paragrafo 6, il comitato si esime dal pronunciarsi riguardo a questi trattamenti locali.

Il parere mira a definire un insieme coerente di trattamenti che sono ricorrenti negli elenchi presentati dalle autorità di controllo.

Ciò significa che, per un numero limitato di tipologie di trattamento, che saranno definite in maniera armonizzata, tutte le autorità di controllo richiederanno una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e il comitato raccomanderà alle stesse di modificare di conseguenza i rispettivi elenchi per garantirne la coerenza.

Quando il presente parere non si pronuncia su elementi indicati negli elenchi, questo significa che il comitato non chiede all'autorità di controllo austriaca di intraprendere alcuna azione al riguardo.

Infine, il comitato ricorda che la trasparenza è essenziale per titolari e responsabili del trattamento. Al fine di chiarire gli elementi dell'elenco, il comitato ritiene che inserire nell'elenco un riferimento esplicito ai criteri indicati nelle linee guida per ciascuna tipologia di trattamento, potrebbe contribuire a tale trasparenza. Pertanto il comitato ritiene che potrebbe essere aggiunta una illustrazione dei criteri presi in considerazione dall'autorità di controllo austriaca nel redigere l'elenco.

## 2.2 Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco

Il progetto di elenco dell'autorità di controllo austriaca comprende trattamenti finalizzati all'offerta di beni o servizi a interessati, al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri e/o trattamenti che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, principalmente perché i trattamenti indicati nel progetto di elenco non si limitano a interessati in questo paese.

## 2.3 Analisi del progetto di elenco

Considerato che:

- a. l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; e
- b. l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati contiene un elenco non esaustivo delle tipologie di trattamento che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,

il comitato è del parere che:

## NATURA INDICATIVA DELL'ELENCO

Dato che l'elenco fornito dall'autorità di controllo austriaca non afferma esplicitamente che tale elenco non è esaustivo, il comitato richiede che tale specificazione sia aggiunta al documento che contiene l'elenco.

## RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA

Il comitato è del parere che l'analisi condotta nell'ambito delle linee guida WP248 del Gruppo di lavoro "Articolo 29" costituisca un elemento centrale per assicurare la coerenza in tutta l'Unione. Esso pertanto chiede alle autorità di controllo di aggiungere una dichiarazione al documento contenente il loro elenco, che chiarisca che detto elenco si basa su tali linee guida e ne costituisce un'integrazione e una specificazione ulteriore.

Poiché il documento dell'autorità di controllo austriaca non contiene alcuna dichiarazione in tal senso, il comitato raccomanda all'autorità di controllo austriaca di modificare il documento di conseguenza.

## DATI BIOMETRICI

L'elenco presentato dall'autorità di controllo austriaca prevede che il trattamento dei dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, in combinazione con almeno un altro criterio, richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Su questo punto, il comitato trova che l'elenco sia in linea con l'obiettivo di coerenza.

## DATI GENETICI

L'elenco presentato dall'autorità di controllo austriaca prevede che il trattamento dei dati genetici, in combinazione con almeno un altro criterio, richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato il trattamento dei dati genetici di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, il trattamento dei dati genetici, in combinazione con almeno un altro criterio, richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato prende nota dell'inclusione di tale criterio nell'elenco dell'autorità di controllo austriaca.

## DATI RACCOLTI TRAMITE TERZI (ARTICOLO 19 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Secondo il comitato, le tipologie di trattamento che potrebbero privare gli interessati dei propri diritti non presentano di per sé un rischio elevato. Inoltre il comitato è dell'avviso che un'attività di trattamento svolta dal titolare del trattamento in base all'articolo 19 del regolamento generale sulla protezione dei dati e in cui l'informazione dei destinatari risulterebbe impossibile o comporterebbe uno sforzo sproporzionato richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati soltanto ove sia coinvolto almeno un altro criterio. L'elenco presentato dall'autorità di controllo austriaca prevede che questa tipologia di trattamento di per sé ricada tra quelle soggette a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato chiede all'autorità di controllo austriaca di modificare l'elenco di conseguenza, aggiungendo all'elemento di cui al paragrafo 2, (2), 6 dell'elenco, che menziona il trattamento di dati personali raccolti tramite terzi, l'indicazione che è

richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati soltanto se è soddisfatto almeno un altro criterio.

#### CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO

Il comitato ritiene che la contitolarità del trattamento non dovrebbe costituire un criterio tale da comportare l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, singolarmente o in combinazione con un altro criterio. Pertanto, il trattamento di dati personali nell'ambito di una contitolarità del trattamento non dovrebbe di per sé richiedere lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'elenco presentato dall'autorità di controllo austriaca prevede attualmente lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in caso di contitolarità del trattamento. Il comitato chiede all'autorità di controllo austriaca di modificare il suo elenco di conseguenza, eliminando l'elemento relativo alla contitolarità del trattamento.

#### TRATTAMENTO CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE NUOVE/INNOVATIVE

L'elenco presentato dall'autorità di controllo austriaca prevede che il trattamento di dati personali con l'utilizzo di tecnologie innovative, in combinazione con almeno un altro criterio, richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato prende nota dell'inclusione di tale criterio nell'elenco.

### 3. Conclusioni / raccomandazioni

Il progetto di elenco dell'autorità di controllo austriaca può comportare un'applicazione non coerente del requisito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, pertanto si reputano necessarie le seguenti modifiche:

- In merito alla natura indicativa dell'elenco: il comitato chiede l'aggiunta di una spiegazione al documento contenente l'elenco, che ne indichi la sua natura non esaustiva.
- In merito al riferimento alle linee guida: il comitato chiede all'autorità di controllo austriaca di modificare il suo elenco di conseguenza.
- In merito ai dati raccolti tramite terzi (articolo 19 del regolamento generale sulla protezione dei dati): il comitato chiede all'autorità di controllo austriaca di modificare il proprio elenco di conseguenza, aggiungendo che il trattamento dei dati personali raccolti tramite terzi impone lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando avviene in combinazione con almeno un altro criterio.
- In merito alla contitolarità del trattamento: il comitato chiede all'autorità di controllo austriaca di modificare l'elenco eliminando il riferimento alla contitolarità del trattamento.



## 4. Osservazioni conclusive

Il presente parere è rivolto alla *Österreichische Datenschutzbehörde* (autorità di controllo austriaca) e sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati, entro due settimane dal ricevimento del parere l'autorità di controllo deve comunicare per via elettronica se intende mantenere o modificare il progetto di elenco. Entro lo stesso termine, deve trasmettere il progetto di elenco modificato ovvero, qualora non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere del comitato deve fornire le pertinenti motivazioni.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)